

Causa Marinoni c. Italia - Prima Sezione - sentenza 18 novembre 2021 (ricorso n. 27801/12)

Libertà di espressione - Diritto di cronaca e critica storica - Divulgazione di fatti offensivi dell'altrui reputazione - Condanna al risarcimento dei danni - Violazione dell'art. 10 CEDU - Non sussiste.

Presunzione di innocenza - Impugnazione della sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile - Irricevibilità del ricorso per inapplicabilità dell'art. 6, comma 2, CEDU nel giudizio sulla responsabilità civile da reato - Non sussiste.

Non viola l'art. 10 CEDU la condanna al risarcimento dei danni derivanti da diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di un libro sui fatti occorsi a Rovetta nell'aprile del 1945, contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione non giustificate da un interesse generale alla ricostruzione degli accadimenti storici.

Fatto. Il ricorrente è l'autore del libro *“La terrazza sul cortile. I fatti di Rovetta del 28 aprile 1945 nei ricordi di un bambino”*. Nel ricostruire gli eventi che portarono alla fucilazione di quarantatré militari della Repubblica sociale italiana, l'autore, in qualità di testimone diretto del periodo storico in questione, aveva riportato numerosi episodi concernenti la sua vita familiare. Tra questi, vi erano alcuni passaggi sui rapporti intercorrenti tra la famiglia del ricorrente, antifascista, e S.M. e sua moglie G.G., entrambi sostenitori del regime fascista.

In seguito alla pubblicazione del libro, gli eredi di S.M. e G.G. presentavano querela per il reato di diffamazione, per aver Marinoni addebitato a G.G. - all'epoca capo dell'ufficio comunale per le informazioni militari - la decisione di inserire il nome del nonno del ricorrente nella lista di soggetti da fucilare in caso di rappresaglie contro le forze tedesche ed aver definito S.M. come “marito fantoccio”.

Il GUP di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente, ritenendo il fatto scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e critica storica ai sensi dell'art. 51 c.p.

La Corte d'appello di Brescia, investita dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 c.p.p. ai soli fini della responsabilità civile, condannava il ricorrente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per una somma complessiva pari a 16.000 euro. Nello specifico, il giudice di secondo grado escludeva la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. sulla base dell'inconsistenza degli elementi forniti per comprovare l'affermazione relativa alla responsabilità di G.G. in ordine alla redazione della lista di ostaggi, tale per cui il fatto non poteva ritenersi veritiero. Rilevava inoltre l'insussistenza di un interesse storico sotteso all'opinione diffamatoria resa su S.M.

La Corte di cassazione, nel giudizio sul ricorso presentato dal ricorrente, confermava la sentenza di secondo grado, ritenendo i passaggi della sentenza censurati dal ricorrente non affetti da contraddittorietà.

Di qui il ricorso alla Corte EDU, fondato sia sulla violazione dell'art. 6§2, sia dell'art. 10 della Convenzione.

Diritto. In relazione alla violazione dell'art. 6, comma 2, la Prima Sezione osserva preliminarmente che la tesi del Governo, per cui la presunzione di innocenza non può trovare applicazione nel giudizio sulla responsabilità civile del ricorrente, non tiene conto del rapporto di stretta consequenzialità logica e giuridica esistente tra il primo grado di giudizio ed il giudizio d'appello promosso ai sensi dell'art. 576 c.p.p.

In particolare, essa rammenta che la portata dell'art. 6, comma 2, CEDU, laddove impedisce che gli individui che abbiano beneficiato di un'assoluzione o di un'archiviazione dell'azione penale siano trattati dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato che era stato loro ascritto, non è limitata al solo procedimento penale ma si estende ai procedimenti paralleli e successivi che postulino la valutazione dei medesimi fatti posti a fondamento dell'addebito penale.

Pertanto, nel caso di specie va affermata l'applicabilità della garanzia procedurale prevista dall'art. 6, comma 2, posto che l'affermazione della responsabilità civile del ricorrente è seguita a un accertamento - sia pure incidentale - sulla sussistenza dell'illecito penale causativo del danno.

Nel merito la Corte, valutate le specificità del giudizio instauratosi a seguito dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, ritiene che le dichiarazioni contenute nelle decisioni dell'autorità giudiziaria non abbiano violato la presunzione di innocenza. Osserva in tal senso che i giudici interni hanno condannato il ricorrente al risarcimento dei danni conformemente agli *standard* probatori imposti per l'accertamento della responsabilità civile e che la nuova valutazione dei fatti costitutivi dell'illecito penale non si è tradotta in dichiarazioni atte a mettere in dubbio l'esito assolutorio del giudizio sull'imputazione penale. Pertanto non vi è stata violazione dell'art. 6, comma 2.

Quanto alla violazione dell'art. 10 CEDU, la Corte EDU sottolinea che il libro del ricorrente si iscrive nel filone di ricerca storiografica noto come "microstoria" e risulta caratterizzato dal costante intreccio tra piani narrativi afferenti rispettivamente ad accadimenti storici ed a ricordi di infanzia.

La natura "ibrida" del testo impone quindi di distinguere gli elementi riconducibili all'analisi storica, la cui divulgazione soddisfa una finalità di interesse generale che riceve una tutela rafforzata ai sensi dell'art. 10 CEDU, dalle opinioni espresse nei riguardi di individui che agivano unicamente nel contesto della vita familiare del ricorrente. Sotto questo profilo, rileva che il riferimento a S.M. come "marito fantoccio" concerne unicamente la sfera privata del soggetto, la cui lesione non appare giustificata da un interesse pubblico. Similmente, il fatto attribuito a G.G., oltre a non essere supportato da elementi che consentano di vagliarne la veridicità, non fornisce alcun apporto alla ricostruzione storica dei fatti di Rovetta.

Inoltre l'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni non appare sproporzionato alla luce delle circostanze del caso concreto.

In definitiva, la Corte ritiene che l'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione del ricorrente non è stata sproporzionata e che la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'altrui reputazione non integra violazione dell'art. 10 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10 CEDU

Art. 6§2 CEDU

Art. 576 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sull'applicabilità dell'art. 6§2 CEDU in procedimenti successivi al proscioglimento:

Pasquini *c.* San Marino, 20 ottobre 2020

Allen *c.* Regno Unito, 12 luglio 2013